



ESTEROMETRO E FATTURA ELETTRONICA

Art. 1, c. 3-bis, D. Lgs. 05.08.2015, n. 127 - D.L. 23.10.2018, n. 119 - Circ. Ag. Entrate 02.07.2018, n. 13/E - Circ. Assonime 13.12.2018, n. 26
Documento di ricerca Fondaz. Naz. Commercialisti 20.12.2018 - Provvedimento Ag. Entrate prot. 89757/2018

Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive e fatturate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni **non siano documentate con fatture elettroniche** ovvero con **bollette doganali**, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI OBBLIGATI	⇒	L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.	⇒	Per individuare i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia ci si deve attenere a quanto disposto in materia di imposta sul valore aggiunto dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ⁽¹⁾ .
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede e fattiva. 		
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Assonime ha evidenziato che non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti non residenti direttamente identificati (v. Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018); .. i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia; .. i soggetti esteri che non sono in possesso di partita Iva. 		
SOGGETTI ESONERATI	⇒	I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> .. contribuenti in regime di vantaggio; .. contribuenti in regime forfettario; .. produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972); .. Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale; .. contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019) ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS⁽³⁾.
SCADENZA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo: <ul style="list-style-type: none"> .. alla data di emissione, per le fatture emesse (attive); .. alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive)⁽²⁾. 		
SANZIONI	⇒	In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000 per trimestre).	⇒	È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione viene effettuata entro 15 gg. dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500).
	⇒	Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, D. Lgs. 472/1997.		

Note

⁽¹⁾ Art. 7, c. 1, lett. d) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circolare Assonime 13.12.2018, n. 26.

⁽²⁾ Per data di ricezione si intende la data di registrazione della fattura d’acquisto.

⁽³⁾ Il divieto si applica anche a coloro che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie e fatturate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis, c. 2 D.L. 14.12.2019, n. 135).

APPROFONDIMENTI

**OPERAZIONI
ESCLUSE
DALLA
COMUNICAZIONE**

- **Importazioni**, ovvero operazioni extra U.E. per le quali è stata emessa **bolletta doganale**.
- Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, **fattura elettronica**.
- Operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi.

Facoltà

- Tuttavia, ai sensi dell’art. 9.2 Provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757, la trasmissione dei dati delle sopraccitate operazioni **resta, comunque, possibile**.
- Pertanto, ad esclusione delle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 633/1972 e delle importazioni di cui all’art. 67 del medesimo decreto, già monitorate dall’Agenzia delle Dogane, grazie all’emissione di bollette doganali, tutte le altre operazioni attive con controparti estere (cessioni intracomunitarie di merci e prestazioni internazionali di servizi resi) **potranno formare oggetto di comunicazione allo SDI tramite l’invio di fatture elettroniche, evitando così l’invio tramite esterometro**.

- In dottrina si sono manifestate perplessità nell’escludere le esportazioni, stante il fatto che i dati dei due documenti (dichiarazione doganale e fattura di vendita) non sono necessariamente coincidenti (ad esempio, il ricevente la merce sul piano doganale potrebbe non coincidere con il cessionario dei beni sotto il profilo Iva).
- Tuttavia, l’invio delle fatture verso operatori esteri, attraverso lo SDI, non esime comunque il cedente/prestatore residente dall’invio di una copia cartacea della fattura al cessionario/committente non residente. Inoltre, in base al disposto dell’art. 9.4 del provvedimento del 30.04.2018, in caso di emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, l’obbligo di trasmissione potrà essere assolto compilando il campo “codice destinatario” con un codice convenzionale composto da **sette “X”**. Invece, nell’ipotesi di indicazione all’interno della fattura elettronica della partita Iva italiana del soggetto estero, nel campo riservato al “codice destinatario” dovrà essere indicato un codice convenzionale composto da sette zeri.

INTRASTAT

- Gli elenchi intrastat, riferiti alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi, **dovranno continuare ad essere trasmessi** anche successivamente al 1.01.2019.

L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato, in quanto il sistema di fatturazione elettronica rimane comunque carente dei dati statistici ISTAT forniti attraverso gli elenchi intrastat.

**FREQUENZA
E MODALITÀ DI INVIO
ESTEROMETRO**

- La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata **entro l’ultimo giorno del mese successivo**:
 - .. **alla data di emissione**, per le fatture emesse (attive);
 - .. **alla data di ricezione**, per le fatture ricevute (passive).
- **Per data di ricezione si intende la data di registrazione della fattura d’acquisto.**
- I dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti non residenti devono essere rappresentati **in formato XML** (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche).
- Inoltre, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o un suo delegato) deve **apporvi la firma elettronica** (qualificata o basata sui certificati emessi dall’Agenzia delle Entrate), ovvero nel caso di invio del file XML tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, tramite il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

- La trasmissione del file XML, debitamente firmato, all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire alternativamente attraverso:

- .. un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- .. un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP;
- .. un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Entratel, o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

Provv. Agenzia delle Entrate,
prot. 89757/2018

DATI DA COMUNICARE

Art. 9.1
Prov. Ag. Entrate 30.04.2018

- Gli operatori economici residenti dovranno trasmettere le stesse informazioni richieste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro), ossia:
 - .. i dati identificativi del cedente/prestatore;
 - .. i dati identificativi del cessionario/committente;
 - .. la data del documento comprovante l'operazione;
 - .. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
 - .. il numero del documento;
 - .. la base imponibile;
 - .. l'aliquota Iva applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

NATURA OPERAZIONE

- Occorre ricordare che per tutte le operazioni che non riportano il campo Iva e Aliquota Iva occorre compilare il campo "Natura operazione". A tal proposito si propone una tabella di raccordo tra il codice "Natura operazione" e il relativo codice Iva, con riferimento agli articoli del Testo unico Iva maggiormente utilizzati in ambito UE ed extra-UE.

Tavola n. 1

Raccordo tra i codici Iva e la natura dell'operazione

Natura operazione	Codice Iva
N1	Operazioni fuori campo art. 15 D.P.R. 633/1972.
N2	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972. • Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972. • Operazioni fuori campo artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.
N3	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 - esportazioni. • Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 - esportatori abituali. • Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/1972 - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. • Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993 - cessioni intra-UE di beni. • Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993 - triangolazioni nazionali.
N4	Operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972.
N5	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni soggette al regime del margine - fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995. • Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo - art. 74-ter D.P.R. 633/1972. • Operazioni con Iva non esposta in fattura - ad es. fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore
N6	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni soggette al reverse charge: <ul style="list-style-type: none"> .. acquisti intra-UE di beni e servizi; .. prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra-UE.
N7	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni con Iva assolta in altro Stato UE: <ul style="list-style-type: none"> .. prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodi fusione ed elettronici art. 7-sexies lett. f), g), art. 74-sexies D.P.R. 633/1972 (utilizzo del Moss); .. Cessioni intra-UE di beni a privati oltre soglia.

Tavola n. 2

Tipo documento

Documentazione fiscale	Codice tipo documento
Fattura (emessa o ricevuta)	TD01
Nota di credito	TD04
Note di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intracomunitario beni	TD10
Fattura per acquisto intracomunitario servizi	TD11
Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)	TD12

Tavola n. 3

“Partita Iva” delle controparti comunitarie

	Paesi UE	Codice ISO	Data adesione	Moneta diversa dall'euro	Numero caratteri codice Iva
1	Austria	AT	1995		9 (il primo carattere è sempre U)
2	Belgio	BE	1958		10 (la prima cifra è sempre 0)
3	Bulgaria	BG	2007	lev bulgaro	9 ovvero 10 (9 cifre per le società e 10 cifre per le persone fisiche e gli stranieri)
4	Cipro	CY	2004		9 (l'ultimo carattere è una lettera)
5	Croazia	HR	2013	kuna croata	11
6	Danimarca	DK	1973	corona danese	8
7	Estonia	EE	2004		9
8	Finlandia	FI	1995		8
9	Francia	FR	1958		11 (due lettere e 9 cifre)
10	Germania	DE	1958		9
11	Grecia	EL	1981		9
12	Irlanda	IE	1973		9
13	Italia	IT	1958		11
14	Lettonia	LV	2004		11
15	Lituania	LT	2004		9 ovvero 12
16	Lussemburgo	LU	1958		8
17	Malta	MT	2004		8
18	Paesi Bassi	NL	1958		12 (la decima posizione è sempre una B)
19	Polonia	PL	2004	zloty polacco	10
20	Portogallo	PT	1986		9
21	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	GB	1973	lira sterlina	5 ovvero 9 ovvero 12
22	Repubblica ceca	CZ	2004	corona ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
23	Romania	RO	2007	leu rumeno	10
24	Slovacchia	SK	2004		10
25	Slovenia	SI	2004		8
26	Spagna	ES	1986		9 (il primo e l'ultimo carattere possono essere alfabetici o numerici ma non possono essere entrambi numerici)
27	Svezia	SE	1995	corona svedese	12
28	Ungheria	HU	2004	forino ungherese	8

CARATTERISTICHE DI FIRMA

Specifiche tecniche all. Prov. Ag. Entrate 30.04.2018

- Per quanto riguarda i dispositivi di firma del file XML, il par. 3 delle specifiche tecniche allegato al provvedimento n. 89757/2018 chiarisce che il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, c. 1 del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82.
- Per quanto riguarda, invece, il dispositivo di firma emesso dall'ente, il certificato di firma elettronica è rilasciato al titolare o persona giuridica ed emesso dalla Certification Authority (CA) intestata alla Agenzia delle Entrate.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER OPERAZIONI ATTIVE TRANSFRONTALIERE

- Non è, quindi, incompatibile la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Circ. Ag. Entrate n. 13/E/2018

- Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1.01.2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del c. 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

FAQ FE Agenzia Entrate

- La circolare conferma la possibilità di emettere la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti non residenti privi di una partita Iva italiana.

Esempio

- Si ritiene possibile emettere fattura elettronica anche per le cessioni all'esportazione, le cessioni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, le cessioni di immobili ubicati in Italia, eccetera.
- **Tutto ciò sempreché sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta.**

Circ. Assonime 13.12.2018, n. 26

CRITICITÀ

- **Mentre dal lato fatturazione attiva è possibile affermare che esistono gli strumenti per evitare la trasmissione di tali dati attraverso l'esterometro, non si può dire altrettanto circa la possibilità di evitare l'invio della comunicazione per la fatturazione passiva (eccezione fatta per le importazioni).**
 - **A tutt'oggi è atteso un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di fare transitare attraverso il Sdi anche le fatture di acquisto transfrontaliere.**
- Una FAQ FE dell'Agenzia delle Entrate, specifica sul punto che: "per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempiimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis del D. Lgs. n. 127/15 (esterometro)."

Tavola n. 4

Specifiche tecniche - dati da inviare

Dati di testata	<ul style="list-style-type: none"> • ProgressivoInvio: progressivo che si vuole attribuire al file per una sua identificazione univoca. • DatiDichiarante: da valorizzare con codice fiscale e carica soltanto se chi trasmette la comunicazione non coincide con il soggetto al quale i dati si riferiscono. • IdSistema/SpazioidatiFattura: da non compilazione poiché attribuiti direttamente dal sistema.
Cedente/Prestatore DTE	<ul style="list-style-type: none"> • Identificativifiscali: dato obbligatorio con P. Iva o codice fiscale. • AltridatiIdentificativi: dato opzionale (denominazione, sede, indirizzo, stabile organizzazione, rappresentante fiscale, ecc.).
Cessionario/Committente DTE	<ul style="list-style-type: none"> • Identificativifiscali: dato obbligatorio, con P. Iva e/o codice fiscale, in caso di fatture ordinarie o semplificate in assenza di compilazione del blocco "AltridatiIdentificativi". • AltridatiIdentificativi: dato opzionale (obbligatorio in caso di fatture semplificate e mancata valorizzazione del blocco "Identificativifiscali"). • DatiFatturaBodyDTE: dato obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> .. DATIGENERALI (obbligatorio): <ul style="list-style-type: none"> . TIPODOCUMENTO, (fattura, nota di debito o credito, fattura semplificata); . DATA, (data del documento); . NUMERO, (n° progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore); .. DATIRIEPILOGO (obbligatorio) che riporta in forma aggregata, per ciascuna aliquota, le operazioni elencate nel documento: <ul style="list-style-type: none"> . IMPONIBILEIMPORTO, ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi; . DATIIVA, dati relativi all'imposta (imposta e aliquota applicata); . NATURA, codice che esprime il motivo per cui il cedente/prestatore non deve applicare l'imposta; . ESIGIBILITAIVA, immediata o di ferita.
Rettifica	<ul style="list-style-type: none"> • Da compilare solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTE costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi: <ul style="list-style-type: none"> .. Idfile: identificativo del file da modificare, comunicato direttamente dal sistema all'utente; .. Posizione: posizione occupata dal documento da modificare all'interno del file XML originario.
Cessionario/Committente DTR	<ul style="list-style-type: none"> • Identificativifiscali: dato obbligatorio con P. Iva o codice fiscale. • AltridatiIdentificativi: dato opzionale (denominazione, sede, indirizzo, stabile organizzazione, rappresentante fiscale, ecc.).
Cedente/Prestatore DTR	<ul style="list-style-type: none"> • Identificativifiscali: dato obbligatorio, con P. Iva e/o codice fiscale. • AltridatiIdentificativi: dato opzionale. • DatiFatturaBodyDTR: dato obbligatorio. <ul style="list-style-type: none"> . DATIGENERALI (obbligatorio): <ul style="list-style-type: none"> .. TIPODOCUMENTO, (fattura, nota di debito o credito, fattura semplificata); .. DATA, (data del documento); .. NUMERO, (n° progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore); .. DATADIREGISTRAZIONE, (data di registrazione del documento ad opera del cessionario/committente); . DATIRIEPILOGO (obbligatorio) che riporta in forma aggregata, per ciascuna aliquota, le operazioni elencate nel documento: <ul style="list-style-type: none"> .. IMPONIBILEIMPORTO, ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi; .. DATIIVA, dati relativi all'imposta (imposta e aliquota applicata); .. NATURA, codice che esprime il motivo per cui il cedente/prestatore non deve applicare l'imposta; .. ESIGIBILITAIVA, codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA (immediata o di ferita).
Rettifica	<ul style="list-style-type: none"> • Da compilare solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTR costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi: <ul style="list-style-type: none"> .. Idfile: identificativo del file da modificare, comunicato direttamente dal sistema all'utente in fase di trasmissione; .. Posizione: posizione occupata dal documento da modificare all'interno del file XML originario.
Dati di annullamento - ANM	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco da compilare solo nei casi in cui si voglia annullare i dati di una o più fatture inviate in precedenza. <ul style="list-style-type: none"> .. Idfile: identificativo del file da modificare, comunicato direttamente dal sistema all'utente in fase di trasmissione; .. Posizione: posizione occupata dal documento da modificare all'interno del file XML originario.

CASI PRATICI

PREMESSA

- In assenza di un modello ministeriale, delle relative istruzioni o di un software di compilazione pubblicato dall'Agenzia delle entrate, i casi pratici illustrati nei paragrafi seguenti saranno basati sulle specifiche tecniche - versione 1.3 del 21.12.2018.

CESSIONI DI BENI VERSO L'ESTERO

ESTEROMETRO

- Ai fini della compilazione dell'esterometro, i dati relativi alle fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti devono essere riportati nel blocco DTE. Questo blocco, pertanto, deve essere sempre valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo facciano riferimento a **fatture emesse verso soggetti non residenti**, non stabiliti, anche se identificati in Italia.

Fattura
elettronica

I dati riferiti alle operazioni attive effettuate nei confronti di controparti non residenti possono essere esclusi dall'esterometro se si sceglie di **trasmettere la fattura estera al Sistema di Interscambio**. In altri termini, il cedente/prestatore continua ad emettere la fattura in formato cartaceo nei confronti del proprio cliente estero ma assolve l'obbligo comunicativo trasmettendo al SdI una copia della fattura estera in formato elettronico - formato xml.

CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
DI BENI

- In caso di cessioni intracomunitarie di beni, il cedente nazionale emette fattura:
 - .. **non imponibile art. 41**, D.L. 331/1993;
 - .. compila l'**INTRA 1-bis**;
 - .. ha l'onere di provare, in sede di controllo, ispezioni o verifiche, l'avvenuta consegna della merce tramite il **CMR** o documento equivalente controfirmato a destino dal cliente UE.

INVIO FATTURA
ESTERA AL SDI

ATTENZIONE AL CAP

- Con riferimento alle cessioni di beni verso clienti comunitari, il contribuente potrebbe scegliere di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio, in luogo dell'invio dell'esterometro.
- In tal caso si evidenzia una **criticità** rilevata nel campo **CAP**. Le specifiche tecniche dell'esterometro non richiedono la compilazione obbligatoria del CAP del cessionario estero mentre le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (par. 2.2.6.2, vers. 1.3) richiedono obbligatoriamente la compilazione del **CAP in formato numerico di 5 caratteri**.
- Fuori dai confini nazionali esistono CAP composti anche da lettere (come ad esempio in Repubblica Ceca) o di lunghezza diversa dai 5 caratteri: qualora il contribuente scelga di trasmettere la fattura elettronica estera in luogo dell'esterometro, dovrà inserire il **valore convenzionale "00000"** per bypassare tale controllo bloccante (chiarimento emerso in occasione di un incontro con il CNDCEC, tenutosi il 15.01.2019).

Esempio n. 1

Cessione intracomunitaria

Emittente		Cliente			
Alfa S.r.l. Via Milano, n. 50 - 00195 Roma (RM) C.F. e P. Iva: 01234560789		Societe Paris Rue de France, n. 2 - 75002 - Paris C.F. e P. Iva: FR00488410010			
		Data	Documento	Numero	
		2.01.2019	Fattura	5	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Tavoli in legno. Cessione intracomunitaria non imponibile, art. 41 D.L. 331/1993 - Operazione non imponibile -	10	1.000,00	7	10.000,00
1) Imponibile 22%		2) Imponibile%		3) Imponibile%	
4) Iva 22%		5) Iva%		6) Iva%	
7) Non imponibile 10.000,00		8) Esente		9) Escluso	
1-2-3) Operazione imponibile		Totale A (1+2+3)			
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993		Totale B (4+5+6)			
8) Operazione esente ai sensi dell'art.		Totale C (7+8+9) 10.000,00			
9) Operazione esclusa		Totale complessivo (A+B+C) 10.000,00			
		(S.E. & O.)			

Esempio n. 1/A

Compilazione dei dati delle fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	FR
IdCodice	00488410010
Denominazione	Societe Paris
Indirizzo	Rue de France
NumeroCivico	2
CAP	75002
Comune	Paris
Nazione	FR
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.02
Numero	5
ImponibileImporto	10.000
Natura	N 3

Esempio n. 2

Triangolazione nazionale

IT cede i beni a IT1 e consegna per suo conto in UE	
Dati	IT1, promotore della triangolazione, acquista dei beni da IT2 chiedendo la consegna degli stessi al proprio cessionario UE. La merce viaggia da IT2 a UE.
Primo cedente	<ul style="list-style-type: none"> In tal caso, il primo cedente nazionale IT2 emette una fattura: <ul style="list-style-type: none"> .. non imponibile art. 58, D.L. 331/1993 nei confronti di IT1; .. non compila i modelli Intrastat; .. ha l'onere di curare il trasporto e di verificare l'esistenza di una doppia vendita (IT2 vende a IT1 che rivende a UE). Il cedente IT2 non dovrà trasmettere l'esterometro in quanto fattura ad un cessionario italiano; tale operazione dovrà obbligatoriamente essere gestita come fattura elettronica da trasmettere al proprio cliente (IT1) tramite il Sistema di Interscambio (con obbligo di conservazione elettronica entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento).
Acquirente italiano	<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto passivo IT1 (acquirente di IT2 e cedente di UE) emette una fattura: <ul style="list-style-type: none"> .. non imponibile art. 41, D.L. 331/1993 nei confronti di UE; .. compila il modello INTRA 1-bis; .. ha l'onere di provare la consegna nel Paese UE del cliente. A differenza del soggetto IT2, il soggetto IT1 deve trasmettere l'esterometro in quanto fattura ad un cessionario comunitario: ai fini della compilazione valgono le medesime indicazioni fornite nel caso pratico precedente.

Esempio n. 3

Fattura per esportazione

Cessione extra-comunitaria di beni	<ul style="list-style-type: none"> In caso di cessioni di beni ad un soggetto extracomunitario, il cedente nazionale emette una fattura: <ul style="list-style-type: none"> .. non imponibile art. 8 D.P.R. 633/1972 [c. 1 lett. a) se cura lui il trasporto o lett. b) se il trasporto è curato dal cessionario non residente]; .. ha l'onere di provare, in sede di controllo, ispezioni o verifiche, l'avvenuta esportazione della merce tramite copia della bolletta doganale e verifica dell'MRN (Movement Reference Number) sul sito delle Dogane. Si ritiene che tale operazione possa non essere comunicata in quanto vanno trasmesse solo le "operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali". La società Alfa, nel caso sotto riportato, decide prudenzialmente di riempiare l'operazione nell'esterometro (in attesa di conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate).
---	--

<i>Emittente</i>	<i>Cliente</i>
Alfa S.r.l. Via Milano, n. 50 - 00195 Roma (RM) C.F. e P. Iva: 01234560789	Spett.le Star Enterprise Via Grigioni, n. 12 - 6815 Melide - CH CH 12345678

Data	Documento	Numero
6.01.2019	Fattura	31

Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
Dz.	Gambaletti donna	5.000	2,00	7	10.000,00

1) Imponibile 22%	2) Imponibile%	3) Imponibile%	Totale A (1+2+3)	
4) Iva 22%	5) Iva%	6) Iva%	Totale B (4+5+6)	
7) Non imponibile 10.000,00	8) Esente	9) Escluso	Totale C (7+8+9)	10.000,00
1-2-3) Operazione imponibile			Totale complessivo (A+B+C)	
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633			10.000,00	
8) Operazione esente ai sensi dell'art.				
9) Operazione esclusa			(S.E. & O.)	

Esempio n. 3/A

Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE

Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	CH
IdCodice	12345678
CodiceFiscale	-
Denominazione	Star Enterprise
Indirizzo	Via Grigioni
NumeroCivico	12
CAP	6815
Comune	Melide
Provincia	
Nazione	CH
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.06
Numero	31
ImponibileImporto	10.000
Natura	N 3

Tavola n. 4

Cessioni di beni a San Marino

Aspetti generali	<ul style="list-style-type: none"> Le cessioni di beni verso un soggetto passivo sammarinese sono regolate dall'art. 71 del D.P.R. 633/1972, che rimanda all'art 8 relativo alle esportazioni. Il cedente nazionale deve: <ul style="list-style-type: none"> .. emettere una fattura (in quattro esemplari) come operazione non imponibile ai sensi degli artt. 71 e 8 del D.P.R. 633/1972, indicando il codice identificativo dell'acquirente sammarinese, ossia il codice ISO "SM" seguito da 5 cifre; .. emettere il documento di trasporto (in tre esemplari); .. registra la fattura nel registro Iva vendite prendendo nota a margine dei dati contenuti nel timbro a secco riportato su una copia della fattura restituita dall'acquirente; .. allega al documento di trasporto l'esemplare della fattura restituito dall'acquirente, sul quale è stata applicata la marca debitamente perforata con l'indicazione della data, e munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uf. Tributario"; .. presenta, per la sola parte fiscale, l'elenco riepilogativo INTRA 1-bis (di cui all'art. 6 del D.L. 16/1993). Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con altri Paesi comunitari.
Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> Si propone la compilazione per la società Alfa S.r.l., che nel mese di gennaio 2019 ha effettuato un'operazione attiva verso un cliente di San Marino. Non trattandosi di operazione che ha dato seguito a "formalità doganali" si ritiene che, in assenza di chiarimenti ufficiali, sia necessario inserire l'operazione nell'esterometro (o, in alternativa, avvalersi della trasmissione della fattura al SdI). Fattura n. 8 del 5.01.2019 per la cessione di un macchinario nei confronti di un cessionario di San Marino, di ammontare pari € 10.000.

Esempio n. 4/A

Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	SM
IdCodice	06536
CodiceFiscale	-
Denominazione	Beta
Indirizzo	Via S. Marina
NumeroCivico	24
CAP	47895
Comune	Domagnano
Provincia	
Nazione	SM
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.05
Numero	8
ImponibileImporto	10.000
Natura	N 3

Tavola n. 5

Cessioni di beni verso un cliente privato non residente

<p>Aspetti generali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di cessioni di beni nei confronti di un cessionario estero non titolare di partita Iva (ad esempio cliente tedesco che acquista presso il punto vendita in Italia del cedente IT), quest'ultimo tratta l'operazione esattamente come avviene per le vendite alle persone fisiche italiane: il cedente, pertanto, deve certificare l'operazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ovvero emettendo una fattura imponibile Iva, se richiesta dal cliente privato non residente. • In tal caso, l'operazione deve essere inclusa nell'esterometro e non rientra tra le ipotesi di fatturazione elettronica obbligatoria, essendo la controparte un soggetto non residente, non stabilito in Italia.
<p>Dati operazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si propone la compilazione per la società Alfa S.r.l, che nel mese di gennaio 2019 ha effettuato una cessione di beni nei confronti di un soggetto privato tedesco che ha richiesto l'emissione della fattura più in particolare, fattura n. 10 del 23.01.2019 per la cessione di materiale elettronico al sig. Albert Proof, di ammontare pari € 1.000. • La fattura viene emessa con Iva al 22%. • Trattandosi di un cliente persona fisica non sarebbe necessario compilare il campo "IdFiscaleIVA" (relativo alla partita Iva della controparte dell'operazione). • Si segnala che, ad oggi, le specifiche tecniche dell'esterometro prevedono che il campo "CodiceFiscale" abbia formato alfanumerico di una lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri. In sostanza, le specifiche prevedono un controllo bloccante di conformità del campo "CodiceFiscale" che non consente la compilazione del citato campo, nell'ipotesi di controparte persona fisica non residente (il campo attende un CF italiano). • Per il campo "CodiceFiscale" il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato con codice errore 00306. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In attesa degli opportuni chiarimenti si consiglia la seguente soluzione. Visto che il campo partita Iva non ha tale controllo bloccante, si consiglia di inserire i dati del cliente (persona fisica estero) nel campo "IdFiscaleIVA" al fine di riuscire ad inviare il file correttamente. Sul punto si segnala quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nelle Faq dello spesometro (i tracciati dei due adempimenti sono analoghi).</p> </div>
<p>Domande e risposte</p>	<p><i>Domanda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita Iva né il codice fiscale? <p><i>Risposta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro). • Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la partita Iva, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

Esempio n. 5/A

Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	DE
IdCodice	Albert Proof
CodiceFiscale	-
Nome e Cognome	Albert Proof
Indirizzo	
NumeroCivico	
CAP	
Comune	
Provincia	
Nazione	
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.23
Numero	10
ImponibileImporto	1.000
Imposta	220
Aliquota	22
Otello	Si riporta, in fine, una risposta riguardante la cessione di beni a turisti extracomunitari, fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione di un incontro con CNDCEC tenutosi il 15.01.2019.
Domande e risposte	<p><i>Domanda:</i> Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall'inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l'esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l'apposito codice "XXXXXXXX"?</p> <p><i>Risposta:</i> Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI. Si ricorda che nella sezione "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati Iva" sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall'operatore Iva residente o stabilito.</p>

Tavola n. 6

Triangolazione estera – IT acquista i beni da extra-UE e chiede la consegna per suo conto in extra-UE1

Aspetti generali	<ul style="list-style-type: none"> • Analizziamo la triangolazione in cui IT1, promotore della triangolazione, acquista dei beni da un soggetto passivo extra-UE chiedendo la consegna degli stessi al proprio cessionario extra-UE1. La merce viaggia da extra-UE (ad esempio Cina) a extra-UE1 (ad esempio Svizzera). • In tal caso, per il soggetto nazionale IT entrambe le operazioni sono carenti del presupposto territoriale poiché la merce non entra nei confini dell'Unione europea. • IT dovrà: <ul style="list-style-type: none"> .. registrare eventualmente la fattura del cedente cinese fuori campo Iva art. 7-bis D.P.R. 633/1972; .. emettere e registrare la fattura nei confronti del proprio cessionario svizzero fuori campo Iva art. 7-bis D.P.R. 633/1972. • Entrambe le operazioni (acquisto e cessione) non rientrano nel perimetro della fatturazione elettronica, pertanto, saranno da riepilogare nell'esterometro come segue (salvo possibilità per la sola fattura attiva di scegliere di trasmettere il file fattura al Sistema di Interscambio).
Dati operazione attiva	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 31 del 25.01.2019 per la cessione di attrezzature nei confronti di un cessionario svizzero, di ammontare pari € 10.000. • La merce viaggia direttamente dalla Cina alla Svizzera per conto di IT. • IT fattura fuori campo Iva art. 7-bis D.P.R. 633/1972. • Assolve la marca da bollo da € 2 essendo la fattura è di ammontare superiore a € 77,47.
Dati operazione passiva	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 22 del 20.01.2019 ricevuta dal fornitore cinese per l'acquisto di un'attrezzatura, di ammontare pari a € 8.000, registrata lo stesso giorno da IT. • La merce viaggia direttamente dalla Cina alla Svizzera per conto di IT. • Prima di procedere alla compilazione dell'esterometro per l'acquisto di beni in questione, occorre considerare che il cessionario italiano che acquista dalla Cina merce allo stato estero (la merce non entra in UE) può scegliere di: <ul style="list-style-type: none"> .. registrare la fattura del fornitore semplicemente in contabilità, .. e effettuare la registrazione nel registro Iva acquisti come operazione fuori campo Iva, (senza riportare l'operazione nella dichiarazione annuale Iva). • Se il contribuente sceglie di riportare l'operazione nel registro Iva acquisti, i relativi dati dovranno essere indicati nel blocco DTR (per approfondimenti si rimanda al paragrafo dedicato agli acquisti da non residenti).

Esempio n. 6/A


Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE

Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	CH
IdCodice	12345678
Denominazione	Star Enterprise
Indirizzo	Via Grigioni
NumeroCivico	12
CAP	6815
Comune	Melide
Provincia	
Nazione	CH
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.25
Numero	31
ImponibileImporto	10.000
Natura	N2

Esempio n. 6/B

Compilazione dei dati delle fatture ricevute (da Beta S.p.a.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CessionarioCommittenteDTR>	
IdPaese	IT
IdCodice	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CedentePrestatoreDTR>	
IdPaese	CN
IdCodice	1111111
Denominazione	Pjong Pjang
Indirizzo	Zian Pieng
NumeroCivico	109
CAP	100818
Comune	Pechino
Provincia	-
Nazione	CN
DatiFatturaBodyDTR	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.20
Numero	22
DataRegistrazione	2019.01.20
ImponibileImporto	8.000
Imposta	
Natura	 N2

ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI

Esempio n. 7

Fattura di acquisto intracomunitario

<i>Absender</i>		<i>Empfänger</i>	
Sport GmbH Mozart Strasse, n. 10 München (Deutschland) - DE 054349765		Beta S.p.a. Via Roma, n. 25 - 10121 Torino (TO) C.F. e P. Iva: IT09876543210	
		Rechnung n.	Datum
		30	3.01.2019
Bezeichnung des Gutes	Quantität	Einzelpreis	Gesamtsumme
Macchina da cucire	2	5.000,00	10.000,00
Integrazione fattura ai sensi dell'art. 46 D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993, n. 427		Data di ricevimento	Registro fatture emesse
		3.03.2018	120
		Registro acquisti	
		180	
1) Imponibile 22%	10.000,00	2) Imponibile%	3) Imponibile%
4) Iva 22%	2.200,00	5) Iva%	6) Iva%
7) Non imponibile		8) Esente	9) Escluso
1-2-3) Operazione imponibile		Totale A (1+2+3)	
		10.000,00	
		Totale B (4+5+6)	
		2.200,00	
		Totale C (7+8+9)	
		Totale complessivo (A+B+C)	
		12.200,00	

Esempio n. 7/B

Compilazione dei dati delle fatture ricevute (da Beta S.p.a.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR

Dati tracciato telematico	Compilazione
<CessionarioCommittenteDTR>	
IdPaese	IT
IdCodice	09876543210
Denominazione	Beta S.p.A.
Indirizzo	Via Roma
NumeroCivico	25
CAP	10121
Comune	Torino
Provincia	TO
Nazione	IT
<CedentePrestatoreDTR>	
IdPaese	DE
IdCodice	054349765
Denominazione	Sport GmbH
Indirizzo	Mozart Strasse
NumeroCivico	10
CAP	06100
Comune e Nazione	München (DE)
DatiFatturaBodyDTR	
TipoDocumento	TD10
Data	2019.01.03
Numero	0 ⁽¹⁾
DataRegistrazione	2019.01.03
ImponibileImporto	10.000
Imposta	2.200
Aliquota	22,00%
Natura	N6⁽²⁾

Note

⁽¹⁾ Numero documento fatture ricevute: poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 DPR 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve - in luogo di esso - valorizzare il campo del tracciato con il valore "0".

⁽²⁾ Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne) devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota".

Tavola n. 8

Acquisti di beni da fornitore estero con rappresentante fiscale o identificazione diretta italiana

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Si evidenzia come non dovrebbe verificarsi il caso di fatture ricevute da soggetti non residenti per il tramite del numero di identificazione Iva o del rappresentante fiscale italiano. • In questo caso, infatti, le fatture dovrebbero essere emesse direttamente dal fornitore estero. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>“L’Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia - rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE - deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale” (Ris. Ag. Entrate 20.02.2015, n 21).</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Potrebbe verificarsi il caso di acquisto da fornitore extra-ue di beni che si trovano sul territorio italiano. • Il cessionario procede ad emettere un’autofattura per acquisto di beni da non residenti, con applicazione dell’Iva e doppia registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello delle fatture ricevute. • Nonostante la doppia registrazione, l’unica comunicazione di queste operazioni è quella relativa alle fatture ricevute DTR.
Caso pratico	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fattura del 10 febbraio, dal fornitore cinese Shenzhen, di € 300. • Il materiale è spedito da un deposito sito sul territorio nazionale; il cessionario italiano (Beta S.p.a.) emette l’autofattura n. 6 in data 15 febbraio ed effettua una doppia registrazione nella stessa data nei registri Iva delle vendite e degli acquisti.

Esempio n. 8/B

Compilazione dei dati delle fatture ricevute (da Beta S.p.a.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CessionarioCommittenteDTR>	
IdPaese	IT
IdCodice	09876543210
Denominazione	Beta S.p.A.
Indirizzo	Via Roma
NumeroCivico	25
CAP	10121
Comune	Torino
Provincia	TO
Nazione	IT
<CedentePrestatoreDTR>	
IdPaese	CN
IdCodice	1234145
Denominazione	Shenzhen
Indirizzo	Guangdong Shenzhen
NumeroCivico	1
CAP	100818
Comune	Pechino
Provincia	-
Nazione	CN
DatiFatturaBodyDTR	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.02.15
Numero	0 ⁽¹⁾
DataRegistrazione	2019.02.15
ImponibileImporto	300
Imposta	66
Aliquota	22
Natura	N6
Nota ⁽¹⁾	La circolare 7.02.2017, n. 1 in mancanza del dato, permette la valorizzazione con 0.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A CLIENTI ESTERI

Tavola n. 9

Prestazioni di servizi rese a committenti UE

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> In caso di prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, il prestatore nazionale emette una fattura: <ul style="list-style-type: none"> .. fuori campo Iva, ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, con annotazione della dicitura "inversione contabile"; .. compila l'INTRA 1-quater; .. assolve la marca da bollo da 2 euro se la fattura è di ammontare superiore a € 77,47. 	
	<table border="1"> <tr> <td>Imposta di bollo</td> <td>Il contribuente potrebbe scegliere di trasmettere la fattura elettronica al SdI, in luogo dell'invio dell'esterometro. In tal caso si ritiene che lo stesso possa assolvere il bollo tramite imposta di bollo virtuale, ai sensi del D.M. 17.06.2014 (sul punto si attende una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate).</td> </tr> </table>	Imposta di bollo
Imposta di bollo	Il contribuente potrebbe scegliere di trasmettere la fattura elettronica al SdI, in luogo dell'invio dell'esterometro. In tal caso si ritiene che lo stesso possa assolvere il bollo tramite imposta di bollo virtuale, ai sensi del D.M. 17.06.2014 (sul punto si attende una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate).	
Caso proposto	<ul style="list-style-type: none"> Si propone la compilazione per la società Alfa S.r.l., che nel mese di gennaio 2019 ha effettuato due prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo francese. Fattura del 11.01.2019, n. 10 per la riparazione di un macchinario nei confronti di un committente francese, di ammontare pari € 10.000. Fattura del 16.01.2019, n. 12 per il riaddebito delle spese di spedizione (pari a € 1.000) riferita alla restituzione del bene di cui al punto precedente. Entrambe le fatture sono state emesse fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 - inversione contabile. 	

Esempio n. 9/A

Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	FR
IdCodice	123456789
CodiceFiscale	-
Denominazione	Societe francaise
Indirizzo	Boulevard de Parc
NumeroCivico	156
CAP	75002
Comune	Paris
Nazione	FR
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.11
Numero	10
ImponibileImporto	10.000
Natura	N6
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.16
Numero	12
ImponibileImporto	1.000
Natura	N6
Nota	La compilazione con natura operazione "N6" per i servizi resi in ambito UE nasce dalle indicazioni fornite con le FAQ dell'Agenzia delle entrate per lo spesometro.

Tavola n. 10

Prestazioni di servizi rese a committente extra-UE

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> In caso di prestazioni di servizi rese ad un committente extracomunitario, il prestatore nazionale emette una fattura: <ul style="list-style-type: none"> .. fuori campo Iva, ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, con annotazione della dicitura "non soggetta"; .. assolve la marca da bollo da € 2 se la fattura è di ammontare superiore a € 77,47. 	
	Imposta di bollo	Anche con riferimento alle prestazioni di servizio attive rese a committenti extra-UE, il contribuente potrebbe scegliere di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio, in luogo dell'invio dell'esterometro. In tal caso si ritiene che lo stesso possa assolvere il bollo tramite imposta di bollo virtuale, ai sensi del DM 17.06.2014 (sul punto si attende una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Caso pratico	<ul style="list-style-type: none"> Si propone la compilazione per la società Alfa S.r.l., che nel mese di gennaio 2019 ha effettuato una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo cinese, inviando i propri tecnici in Cina per effettuare l'intervento. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Fattura del 23.01.2019, n. 33 per la riparazione di un macchinario nei confronti di un committente cinese, di ammontare pari € 10.000. La fattura è stata emessa come f.c. Iva ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 - non soggetta. 	

Esempio n. 10/A

Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	CN
IdCodice	1111111
Denominazione	Pjong Pjang
Indirizzo	Zian Pieng
NumeroCivico	109
CAP	100818
Comune	Pechino
Provincia	-
Nazione	CN
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.01.23
Numero	33
ImponibileImporto	10.000
Natura	N2

Tavola n. 11

Prestazioni di servizi rese a committente privato non residente

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> In caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente non residente non titolare di partita Iva, il prestatore nazionale tratta l'operazione esattamente come avviene per i soggetti privati italiani: lo stesso, pertanto, dovrà curare l'operazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ovvero emettendo una fattura imponibile Iva, se richiesta dal cliente privato non residente. In tal caso, l'operazione deve essere inclusa nell'esterometro e non rientra tra le ipotesi di fatturazione elettronica obbligatoria, essendo la controparte un soggetto non residente, non stabilito in Italia. Si propone la compilazione per la società Alfa S.r.l., che nel mese di gennaio 2019 ha effettuato una prestazione di servizio generica nei confronti di un soggetto privato francese che ha richiesto l'emissione della fattura.
Caso pratico	<ul style="list-style-type: none"> Fattura del 28.01.2019, n. 49 per la riparazione di un'autovettura del sig. Marcel Marceiox, di ammontare pari € 1.000. La fattura è stata emessa con Iva al 22%. Trattandosi di un cliente persona fisica non sarebbe necessario compilare il campo "IdFiscaleIva" (relativo alla partita Iva della controparte dell'operazione). Si segnala che, ad oggi, le specifiche tecniche dell'esterometro prevedono che il campo "CodiceFiscale" abbia formato alfanumerico di una lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri. In sostanza, le specifiche prevedono un controllo bloccante di conformità del campo "CodiceFiscale" che non consente la compilazione del citato campo, nell'ipotesi di controparte persona fisica non residente. In attesa degli opportuni chiarimenti si consiglia la seguente soluzione. Visto che il campo partita Iva non ha tale controllo bloccante, si consiglia di inserire i dati del cliente (persona fisica estero) nel campo IdFiscaleIva al fine di riuscire ad inviare il file correttamente. Sul punto si segnala quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ dello spesometro (i tracciati dei due adempimenti, in buona parte sono analoghi).
Domande e risposte	<p><i>Domanda:</i> Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita Iva né il codice fiscale?</p> <p><i>Risposta:</i> Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIva>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).</p> <p>Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la Partita Iva, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).</p>

Esempio n. 11/A

Compilazione fatture emesse (da Alfa S.r.l.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CedentePrestatoreDTE>	
IdPaese	IT
IdCodice (partita Iva)	01234560789
Denominazione	Alfa S.r.l.
Indirizzo	Via Milano
NumeroCivico	50
CAP	00195
Comune	Roma
Provincia	RM
Nazione	IT
<CessionarioCommittenteDTE>	
IdPaese	FR
IdCodice	MarcelMarceiox
CodiceFiscale	
Denominazione	Marcel Marceiox
DatiFatturaBodyDTE	
TipoDocumento	TD11
Data	2019.01.28
Numero	48
ImponibileImporto	1.000
Imposta	220
Aliquota	22

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA SOGGETTI ESTERI

Tavola n. 12

Acquisti di servizi intracomunitari generici

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il cessionario italiano che effettua un acquisto intracomunitario di servizi generici, deve: <ul style="list-style-type: none"> .. integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE a norma degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 e annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti; .. compilare l'INTRA 2 - quater se richiesto dai volumi dei 4 trimestri precedenti. • Per gli acquisti da soggetti residenti in altro Stato dell'Unione Europea, i relativi dati: <ul style="list-style-type: none"> .. dovranno essere riportati unicamente nella sezione DTR; .. indicando l'Imposta e la natura operazione N6; .. il "TipoDocumento" potrà assumere esclusivamente i valori "TD11" per le fatture di acquisto di servizi, "TD04" e "TD05" per le relative note di credito e di debito. • Si propone la compilazione per la società Beta S.r.l., che nel mese di gennaio 2019 ha ricevuto la fattura per un servizio di trasporto di beni da un vettore tedesco.
Caso pratico	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura del 28.01.2019 per trasporto con autotrasportatore tedesco di ammontare pari a € 1.000. • La fattura è stata ricevuta ed integrata in data 30 gennaio con l'Iva di € 220 ed è stata fatta la doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite.

Esempio n. 12/B

Compilazione dei dati delle fatture ricevute (da Beta S.p.a.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CessionarioCommittenteDTR>	
IdPaese	IT
IdCodice	09876543210
Denominazione	Beta S.p.a.
Indirizzo	Via Roma
NumeroCivico	25
CAP	10121
Comune	Torino
Provincia	TO
Nazione	IT
<CedentePrestatoreDTR>	
IdPaese	DE
IdCodice	123456789
Denominazione	Trasport Logistic GmbH
Indirizzo	Gutenbergstrasse
CAP	64331
Comune	Weierstadt
Provincia	-
Nazione	DE
DatiFatturaBodyDTR	
TipoDocumento	TD11
Data	2019.01.28
Numero	0 ⁽¹⁾
DataRegistrazione	2019.01.30
ImponibileImporto	1.000
Imposta	220
Aliquota	22
Natura	N6
Nota ⁽¹⁾	La circolare 7.02.2017, n. 1 come nel caso precedente, in mancanza del dato, permette la valorizzazione con 0.

Tavola n. 13

Acquisti di servizi intracomunitari in deroga

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Sono considerati servizi in deroga con l'applicazione di regole speciali, dettate dall'art. 7-quater D.P.R. 633/1972, i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> .. le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di alloggio nel settore alberghiero e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato; .. le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; .. prestazioni di ristorazione e catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; .. servizi di ristorazione e catering svolti a bordo di una nave, aereo, treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri e effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; .. prestazioni di locazione/noleggio, a breve termine (non superiore a 30 giorni) di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. • Il committente italiano che effettua un acquisto intracomunitario o extra-comunitario di servizi in deroga con applicazione dell'Iva del paese del prestatore: <ul style="list-style-type: none"> .. può registrare la fattura semplicemente in contabilità, .. può effettuare la registrazione nel registro Iva acquisti come operazione fuori campo Iva, ma l'operazione non è riportata in dichiarazione annuale Iva; .. non compila l'INTRA dei servizi intracomunitari ricevuti, indipendentemente dai volumi. • Se il contribuente sceglie di riportare nel registro Iva acquisti tali operazioni, i relativi dati: <ul style="list-style-type: none"> .. dovranno essere indicati unicamente nella sezione DTR; .. con natura operazione N2.
Caso pratico	Fattura del 1.02.2019 per soggiorno in un albergo di Amsterdam in occasione di una fiera espositiva. L'importo addebitato è comprensivo dell'Iva olandese ed ammonta complessivamente a € 550. La fattura è stata registrata il 20 febbraio nel registro iva acquisti come operazione fuori campo Iva art 7-quater, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972.

Esempio n. 13/B

Compilazione dei dati delle fatture ricevute (da Beta S.p.a.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CessionarioCommittenteDTR>	
IdPaese	IT
IdCodice	09876543210
Denominazione	Beta S.p.A.
Indirizzo	Via Roma
NumeroCivico	25
CAP	10121
Comune	Torino
Provincia	TO
Nazione	IT
<CedentePrestatoreDTR>	
IdPaese	NL
IdCodice	123456789999
Denominazione	Hotel Tulip
Indirizzo	Strasse Fantasy
NumeroCivico	10097
CAP	40474
Comune	Amsterdam
Provincia	Amsterdam
Nazione	NL
DatiFatturaBodyDTR	
TipoDocumento	TD11
Data	2019.02.01
Numero	0 ⁽¹⁾
DataRegistrazione	2019.02.20
ImponibileImporto	550
Natura	N2
Nota⁽¹⁾	La circolare 7.02.2017, n. 1, in mancanza del dato, permette la valorizzazione con 0.

Tavola n. 14

Acquisti di servizi extracomunitari generici

Dati operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il cessionario italiano che effettua un acquisto di servizi generici, da un fornitore extra comunitario deve: .. emettere autofattura a norma dell'art 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972 ed annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti. • Nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-UE, i relativi dati devono essere riportati - sempre e solo nella sezione DTR - indicando l'Imposta e la natura N6. • Si propone la compilazione per la società Beta S.r.l., che nel mese di marzo 2019 ha ricevuto la fattura per una consulenza dall'avvocato norvegese di € 5.000.
Caso proposto	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura del 5.02.2019 di consulenza contrattuale di avvocato del Liechtenstein di € 1.000. • Il committente italiano ha emesso autofattura in data 10.02.2019 di € 220 ed è stata fatta la doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite.

Esempio n. 14/B

Compilazione dei dati delle fatture ricevute (da Beta S.p.a.)

DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR	
Dati tracciato telematico	Compilazione
<CessionarioCommittenteDTR>	
IdPaese	IT
IdCodice	09876543210
Denominazione	Beta S.p.A.
Indirizzo	Via Roma
NumeroCivico	25
CAP	10121
Comune	Torino
Provincia	TO
Nazione	IT
<CedentePrestatoreDTR>	
IdPaese	LI
IdCodice	AlbertMunzen
Denominazione	Albert Munzen
Indirizzo	Bangarten
NumeroCivico	100
CAP	9490
Comune	Vaduz
Provincia	-
Nazione	LI
DatiFatturaBodyDTR	
TipoDocumento	TD01
Data	2019.02.10
Numero	0 ⁽¹⁾
DataRegistrazione	2019.02.10
ImponibileImporto	1.000
Imposta	220
Aliquota	22
Natura	N6
Nota⁽¹⁾	La circolare 7.02.2017, n. 1 come nel caso precedente, in mancanza del dato, permette la valorizzazione con 0.

SEGNALAZIONI DI ERRORE

CONTROLLI

- Le tipologie di controllo effettuate sul file inviato all'Agenzia delle Entrate, mirano a verificare:
 - .. nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
 - .. dimensioni del file;
 - .. integrità del documento;
 - .. autenticità del certificato di firma;
 - .. conformità del formato dati fattura;
 - .. coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura;
 - .. autorizzazione alla trasmissione.
- Si evidenzia che non viene effettuato il controllo di validità degli identificativi fiscali assegnati da autorità estere

Tavola n. 15

Principali codici errore che generano lo scarto del file dati fatture transfrontaliere

Codice errore	Descrizione
00404	È stato già trasmesso un file con identico contenuto
00003	Le dimensioni del file superano quelle ammesse
00100	Certificato di firma scaduto
00400	A fronte di un'operazione senza applicazione dell'Iva non è stata indicata la natura dell'operazione (si rimanda alla tabella 1 paragrafo 1.3)
00460	Il tipo di documento indicato (si rimanda alla tabella 2 paragrafo 1.3) non è coerente con il paese della controparte come ad esempio è segnalato errore l'indicazione dell'acquisto di beni dalla Francia abbinato al tipo documento TD01 anziché TD10
00306	Per il campo "CodiceFiscale" il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato.

SANZIONI

- In caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La sanzione ridotta trova applicazione, ad esempio, per l'invio dei dati corretti (o omessi) riferiti al mese di gennaio 2019, entro il 15.03.2019.
- Non si applica la disposizione del "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

SINTESI FINALE

Tavola n. 16

Esterometro

Oggetto	Devono essere riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da e verso operatori non residenti.
Scadenza	La trasmissione telematica dei dati deve avvenire con cadenza mensile (ultimo giorno del mese seguente al periodo di riferimento - I° invio entro il 28.02.2019).
Firma	Il file da trasmettere deve essere firmato elettronicamente.
SDI	Il contribuente può scegliere di trasmettere i dati delle sole operazioni attive verso l'estero con una modalità alternativa, inviando i dati fattura al Sistema di Interscambio.
Esclusioni	Le operazioni con bollette doganali (importazioni e, probabilmente, le esportazioni) possono non essere inviate nell'esterometro.
Data di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione telematica è effettuata tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> .. della data del documento per le fatture emesse, .. della data di ricezione del documento comprovante l'operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

Tavola n. 17

Confronto tra esterometro e invio fattura elettronica

Operazioni con soggetti esteri	Obbligo esterometro	Eventuale scelta di fatturazione elettronica
Esportazioni art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972	Probabilmente No	Sì
Cessioni intracomunitarie non imponibili art. 41 D.L. 331/1993	Sì	Sì
Cessioni in triangolazione nazionale non imponibili art. 58, D.L. 331/1993 ⁽¹⁾	No	No
Cessioni a viaggiatori extracomunitari - Otello 2.0	No	No
Cessioni a soggetto estero privato o azienda con consegna della merce in Italia - operazione fatturata con Iva	Sì	Sì
Cessioni e-commerce diretto o indiretto con fatturazione verso non residenti	Sì	Sì
Prestazioni di servizi attive verso estero art. 7-ter D.P.R. 633/1972	Sì	Sì
Importazione di beni	No	No
Acquisti intracomunitari di beni - integrazione fattura fornitore Ue	Sì	No
Acquisti intracomunitari di servizi - integrazione fattura prestatore Ue	Sì	No
Acquisti extra-Ue di servizi - emissione autofattura	Sì	No
Cessioni a rappresentante fiscale IT (o identificazione diretta) di soggetto non residente	Sì	Sì
Acquisti da rappresentante fiscale IT (o identificazione diretta) di soggetto non residente ⁽²⁾	Sì	No

Note	<p>⁽¹⁾ Queste operazioni sono effettuate tra soggetti passivi italiani, pertanto, l'emissione della fattura elettronica è obbligatoria.</p> <p>⁽²⁾ La Risoluzione 21/E/2015 prevede che la fattura sia emessa direttamente dal cedente Ue.</p>
-------------	--